

Richiesta di ampliamento di una discarica di RSU e di rifiuti speciali non pericolosi

T.A.R. Liguria, Sez. II 10 maggio 2025, n. 514 - Morbelli, pres.; Vitali, est. - Ecosavona s.r.l. (avv.ti Tanzarella, Macis e Cocchi) c. Comune di Vado Ligure (avv. Gaggero) ed a.

Sanità pubblica - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo all'ampliamento di una discarica di RSU e di rifiuti speciali non pericolosi - Ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società Ecosavona s.r.l. espone: - che, con determinazione dirigenziale 16 marzo 2023, n. 1766, la Regione Liguria ha assentito il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativo all'ampliamento, in accordo al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, della discarica di RSU e rifiuti speciali non pericolosi sita in località Boscaccio del Comune di Vado Ligure; - che l'allegato C al PAUR (relazione istruttoria VIA) ne attesterebbe l'importanza strategica, tanto che il progetto di ampliamento è stato dimensionato con lo scopo di soddisfare i fabbisogni di smaltimento stimati fino al 2042, mediante l'integrazione dell'invaso attuale con due altri bacini: uno a valle (fase 1) e l'altro a monte (fase 2); - che, per assicurare la permanente funzionalità dell'impianto fino all'attivazione del bacino di Fase 1, è stato autorizzato l'incremento dei volumi abbancabili in quello all'oggi attivo ("fase transitoria emergenziale"); - che il rispetto del cronoprogramma (che fissa nei 18 mesi dal rilascio del PAUR l'ultimazione del bacino fase 1, di cui dovrà essere assicurata la parziale funzionalità entro il 20 agosto 2024) sarebbe dunque un imperativo a tutela di rilevanti interessi della collettività, per la corretta gestione del ciclo di smaltimento dei RSU non recuperabili; - che Ecosavona s.r.l. è concessionaria del pubblico servizio in questione sin dal 1992, e lo sarà fino al 31 dicembre 2026, termine oltre il quale il servizio passerà in capo al nuovo concessionario; - che, fra le opere da realizzare previste dal PAUR, vi era la realizzazione di una nuova viabilità di servizio, il cui tracciato si svolge al di fuori del perimetro delle aree di discarica e che, a causa della forte acclività del pendio, si impone il ricorso a tecniche di consolidamento del sedime; - che, pertanto, la morfologia dei luoghi condizionerebbe la scelta della localizzazione e della dimensione delle aree di cantiere (l'intervento in ambiti caratterizzati da forte acclività impone, ad esempio, la dislocazione del cantiere là ove le curve di livello sono meno prossime, e dunque la pendenza meno accentuata), al cui allestimento si provvede solo a seguito dell'intervenuta progettazione esecutiva; - che, a seguito dell'esposto di un'associazione ambientalista, veniva effettuato un sopralluogo sulle aree site in Località Boscaccio, censite al Catasto Terreni al Foglio 40 mappali 153, 177, 178, 200 e 203, ove erano in corso di esecuzione i lavori di ampliamento a valle (fase 1) della discarica, autorizzati con il PAUR; - che, in occasione del sopralluogo, si constatava la presenza di due tracciati stradali (rispettivamente di lunghezza pari a 60 e 50 metri), realizzati mediante sterri e riporti, riduzione e taglio di superficie boscata per una superficie complessiva di circa 3.000 metri quadrati; - che, con provvedimento 25.8.23 prot. 17687/23, il Comune disponeva la sospensione dei lavori e comunicava l'avvio di un procedimento sanzionatorio in materia edilizia e paesaggistica, avendo constatato, dalla sovrapposizione dei rilievi dei tracciati con la planimetria di progetto, la realizzazione sui mappali 177, 178 e 200 del foglio 40, in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, di due tratti di strada sterrata, evidenziati rispettivamente in azzurro e in fucsia nella planimetria allegata, i quali ricadono all'esterno del perimetro autorizzato di ampliamento della discarica e non coincidono con il tracciato della nuova viabilità autorizzata con il P.A.U.R.; - che, come dedotto nella nota di controdeduzioni, le piste contestate non sarebbero altro che opere temporanee funzionali alla preparazione del cantiere, mentre il taglio della vegetazione (che sarà rimpiazzata all'esito dell'intervento) si sarebbe reso necessario per poter realizzare le opere di sostegno della futura strada pubblica autorizzata; - che, secondo il Comune, la superficie trasformata rappresenterebbe una percentuale di circa il 6% sul totale della superficie complessiva autorizzata con il P.A.U.R. relativamente alla sola fase 1, ammontante a circa 48.000 mq., eccedente il due per cento delle misure progettuali di cui all'allegato A, lettera A.31 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata); - di aver presentato, per mera cautela, istanza di variante non sostanziale volta a descrivere in modo puntuale le attività di cantiere e le relative localizzazioni, oltre a istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 4 lett. a) d.lgs. 42/2004.

Impugna l'ordinanza dirigenziale 25.8.2023 prot. 17687, di immediata sospensione dei lavori, nonché il provvedimento dirigenziale 15 settembre 2023 n. 14, con cui il Comune di Vado Ligure ha ordinato la rimozione entro 90 giorni degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica e la riduzione dei luoghi nel pristino stato, pena l'acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e delle aree di sedime e l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001.



A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 31.2 e art. 10 dpr 380/01 anche in relazione all'art. 6.1 lett. e *bis* e all'art. 15.1 di esso; art. 167 d.lgs n. 42/2004 in relazione all'allegato a, voce a31 dpr 31/2017); eccesso di potere per travisamento, falsità dei presupposti e carenza assoluta di motivazione; illogicità e violazione del principio di proporzionalità nell'apprezzamento delle "ragionevoli" dimensioni dell'area di cantiere.

1.a. Circa la natura giuridica dei tracciati sterrati.

Premesso che non può darsi luogo alla costruzione di una qualsiasi opera edile senza il contemporaneo asservimento di uno spazio esterno denominato cantiere, da ripiegarsi allorché sia venuta meno la contingente necessità di un luogo di deposito dei materiali e di movimentazione di uomini e mezzi, l'ordinanza sarebbe censurabile laddove afferma che l'entità delle opere abusive eccederebbe *"quella ragionevolmente necessaria per le esigenze del cantiere di ampliamento della discarica"*, senza alcuna considerazione circa la consistenza delle opere da realizzare ed il contesto di forte acclività.

1.b. Circa la asserita necessità di specifica autorizzazione paesaggistica.

La asserita pertinenzialità delle aree di cantiere escluderebbe la necessità non soltanto di un autonomo titolo edilizio, ma anche di un'autonoma autorizzazione paesaggistica, parendo corretto ritenere che il complesso studio che ha consentito di affermare compatibile con il paesaggio sia l'ampliamento della discarica che le opere complementari (viabilità di accesso) involga in sé le aree strettamente contermini, da trasformarsi temporaneamente per la durata di realizzazione delle opere.

Diversamente opinando, la necessità di una specifica autorizzazione non si porrebbe comunque, in applicazione del disposto di cui alla lettera A.1 dell'allegato A al DPR 31/2017, in quanto l'area ove è stata effettuata la pulizia della vegetazione rappresenterebbe una porzione di territorio (mq. 3.000) di circa l'1,7% rispetto alla superficie totale complessiva autorizzata con il provvedimento autorizzatorio unico (oltre 169.900 mq).

2. Violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990); eccesso di potere per violazione del dovere di contraddittorio e indagine istruttoria necessari per la comprensione della fattispecie.

Benché il procedimento abbia formalmente rispettato lo schema normativo (avviso - deduzioni - provvedimento), nella sostanza: a) il sopralluogo sarebbe stato effettuato senza che la parte ne fosse stata informata; b) i "tratti di strada" altro non sarebbero che piste di cantiere, questione liquidata con l'eccedenza con quanto "ragionevolmente" necessario; c) alla parte non sarebbe stata data, se non nell'apparenza della forma, possibilità di effettiva interlocuzione.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Vado Ligure, controdeducendo ed instando per il suo rigetto. Con ordinanza 13.12.2023, n. 341 la sezione, sul presupposto che l'esecuzione del provvedimento impugnato, per effetto della presentazione della domanda di sanatoria paesaggistica, fosse preclusa fino alla definizione del rispettivo procedimento, ha respinto l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Con atto di motivi aggiunti Ecosavona ha agito per l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. del Comune di Vado Ligure in dipendenza dell'esercizio illegittimo dell'azione amministrativa, e per la sua condanna al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo fermo del cantiere, nella misura complessiva di euro 2.274.769,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

Espone: - che sia la richiesta di accertamento di conformità paesaggistica ex art. 167 D.lgs. 42/04 che la domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001 sono state formulate con riserva ed a titolo meramente cautelativo; - che, sull'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001, il Comune ha comunicato preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-*bis* L. 241/1990, enucleando tre ordini di argomenti ostativi, ovvero: 1) la tardività della presentazione dell'istanza (oltre il novantesimo giorno); 2) la non compatibilità urbanistica dell'intervento al P.R.G. vigente (zona APN, disciplinata dall'art. 18, comma 18.5.1 lett. b) delle relative N.T.A.); 3) infine, la non applicabilità del regime delle opere temporanee di cui all'art. 25-*bis* delle NTA del vigente PRG; - di aver presentato articolate deduzioni, con invito ad un approfondimento; - di aver cautelativamente presentato alla Regione Liguria istanza di valutazione preliminare di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 6, comma 9 e 9-*bis* D.lgs. 152/06, rappresentando che vi erano agli atti del PAUR elaborati cartografici indicativi del perimetro delle opere oggetto di autorizzazione, comprovanti che - contrariamente a quanto ritenuto dal Comune - in detto perimetro ricadevano integralmente le aree di cantiere; - che, all'esito, con provvedimento 13 marzo 2024, prot. 0285914, la proposta progettuale di Ecosavona è stata ritenuta non suscettibile di assoggettamento a VIA, e ciò sulla premessa che "le opere in oggetto risultano accessorie alla discarica", trattandosi di meri allestimenti di cantiere; - che, a quel punto (allorché il cantiere della strada e quello di costruzione della Fase 1 della discarica erano fermi da ben centosessantacinque giorni), la società predisponessa e inoltrava al protocollo telematico comunale istanza di procedura unica edilizia ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/2012; - che il Comune indiceva conferenza dei servizi decisoria per il successivo 20 maggio 2024, che si concludeva positivamente con provvedimento 10 giugno 2024; - che tale provvedimento comprovarebbe definitivamente la correttezza del punto di vista espresso *ab origine* da Ecosavona (cioè che quanto realizzato non fosse nient'altro che un cantiere, interamente dislocato entro il perimetro del PAUR), e la illegittimità del potere repressivo esercitato dal Comune di Vado Ligure con l'assunzione delle ordinanze oggetto del gravame; - che in particolare la Regione Liguria, con nota 24 aprile 2024, si è espressa nel senso che *"il perimetro dell'intervento coincide con la superficie identificata con linea di contorno verde inclusa fra la documentazione progettuale approvata in tale sede e citata nell'AIA rilasciata dalla Provincia di Savona"*

(TAVOLA 143-080D07E01 – Piano particolare di esproprio – rev. 00 del 15/12/2021)”, ove sarebbero ammissibili interventi di cantiere e opere accessorie all’ampliamento della discarica; - che la Regione ha espresso parere favorevole anche all’accertamento di compatibilità paesaggistica, sul rilievo che *“al termine della realizzazione della pista di cantiere approvata, le aree in oggi interessate dal cantiere saranno oggetto di rinaturalizzazione”*; - che il provvedimento del 10 giugno ha consentito ad Ecosavona la ripresa dei lavori fin dal giorno successivo; - che anche la vicenda penale innescata dalle impugnate ordinanze municipali si è conclusa, all’esito di una consulenza tecnica (la quale ha concluso nel senso che la cantierizzazione fosse implicitamente inclusa nel provvedimento di assenso), con l’archiviazione disposta dal GIP con decreto 24 maggio 2024.

In diritto si sofferma sui singoli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria del Comune di Vado Ligure, come segue.

1. Sulla condotta antiggiuridica.

Richiama i motivi a sostegno del ricorso introduttivo, su cui avrebbero finito per convenire sia gli Uffici regionali che il consulente del PM.

2. Sull’elemento soggettivo della colpa.

Il Comune di Vado Ligure disponeva fin dall’inizio di ogni potere di accertamento e di accesso alla documentazione per concludere che un cantiere non richiede un espresso titolo edilizio, essendo ricompreso nel permesso di costruire dell’opera principale, e che la sua esatta individuazione è ordinariamente sviluppata nella progettazione esecutiva e in sede di redazione del piano di sicurezza.

3. Sul nesso di causalità.

Il danno da fermo cantiere dei lavori della strada a servizio della discarica e del nuovo bacino ammonterebbe a 292 giorni, e sarebbe conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell’art. 1223 c.c., della condotta antiggiuridica dell’Amministrazione comunale.

4. Sul danno ingiusto e sulla sua quantificazione.

La mancata attivazione della discarica secondo le tempistiche del cronoprogramma si sarebbe tradotta nella mancata realizzazione dei ricavi attesi nel periodo e nella conseguente necessità di ricorrere al credito bancario a supporto della realizzazione delle opere in corso presso il sito del Boscaccio (danno finanziario o da crisi di liquidità), nell’incremento dei costi di gestione derivante dalla ritardata realizzazione del pianificato intervento di ammodernamento dell’impianto di trattamento meccanico biologico (danno da gestione “mista” del rifiuto organico) e nelle spese per la difesa giurisdizionale in sede penale e amministrativa, per un importo complessivo che ammonta a complessivi euro 2.274.769,00.

Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, all’udienza pubblica del 26 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Occorre preliminarmente pronunciarsi sull’istanza istruttoria formulata dalla società ricorrente nella memoria di replica 5.3.2025, con la quale ha chiesto disporsi la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, cui rivolgere il seguente quesito: *“Valutata la descrizione delle opere quale operata dal Comune con l’ordinanza di sospensione n. 17687 del 25 agosto 2023 e con l’ordine di demolizione n.14 del 15 settembre 2023 e avuto conto delle caratteristiche dell’opera realizzanda (nuova viabilità a servizio della discarica in zona a forte pendenza), dica se quanto oggetto del provvedimento sia da qualificarsi come opera di cantiere”*.

Orbene, anche a voler prescindere dalla notazione che, in vista di un compiuto contraddittorio funzionale all’ordinato svolgimento ed alla ragionevole durata del processo (art. 2 c.p.a.), le istanze istruttorie debbono trovare la sede naturale nelle conclusioni del ricorso o, al più tardi, nella memoria finale in vista della rimessione della causa in decisione (cfr., nel processo civile, l’art. 183 c.p.c.), e che la memoria di replica è riservata - come dice la parola stessa - soltanto a controbattere alle argomentazioni della controparte, l’istanza istruttoria non può trovare accoglimento.

È palese infatti come con essa si chieda al giudice non già una verifica “sul fatto” circa la esatta consistenza ed estensione delle opere abusive contestate rispetto al perimetro di quelle autorizzate dal punto di vista edilizio e paesaggistico (circostanze della cui dimostrazione, anche in ossequio al principio di prossimità della prova, è onerata la società ricorrente, proprietaria dell’area e presentatrice del progetto – art. 2697 cod. civ.), quanto un’attività valutativa circa la qualificazione “giuridica” delle stesse, qualificazione che però spetta in via esclusiva al giudice, che sul punto non necessita certo di acquisire l’ausilio di un perito.

Ciò premesso, il ricorso è palesemente infondato, per le motivazioni che seguono (secondo la numerazione dei motivi di gravame).

1. Il primo motivo prende le mosse dalla constatazione (cfr. il punto 3 della narrativa in fatto del ricorso, p. 4 e ss.) che tra le opere da realizzare vi fosse la costruzione di una nuova strada, il cui tracciato, quale approvato dal PAUR, *“si svolge al di fuori del perimetro delle aree di discarica, più o meno discostandosene perché la ripidezza dei pendii [...] e la necessità di progettare un tracciato idoneo al transito di automezzi pesanti e di mezzi d’opera ha imposto, fra l’altro, la formazione di curve di corto raggio e tornanti”*, e che *“quanto fin qui esposto [circa le difficoltà tecniche connesse alla forte inclinazione dei piani d’appoggio dell’infrastruttura, ed alla necessità del ricorso a tecniche di consolidamento del sedime consistenti nella posa in opera di terre armate e/o di muri di sostegno in cemento armato, n.d.r.] è raffigurato nelle*

tavole progettuali approvate dalla Regione Liguria [...] le quali esprimono la configurazione allo stato definitivo e dunque non contemplano in alcun modo configurazione e allocazione delle aree di cantiere, cui si provvede solo a valle dell'intervenuta progettazione esecutiva e contestualmente alla redazione del piano di sicurezza, atteso che dislocazione e dimensionamento delle aree di cantiere devono considerare una pluralità di fattori: caratteristiche dell'opera realizzanda e delle lavorazioni, movimentazione e deposito delle terre da scavo e di quelle da riempimento, deposito dei materiali da costruzione, allocazione dei macchinari, movimentazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, avendosene quale valore assoluto e primario il dovere di garantirne la sicurezza nell'espletamento delle funzioni lavorative. Ben si comprende così come la morfologia dei luoghi sia condizionante la scelta della localizzazione e della dimensione delle aree di cantiere: l'intervento in ambiti caratterizzati da forte acclivio impone, ad esempio, la dislocazione del cantiere là ove le curve di livello sono meno prossime (e dunque la pendenza è meno accentuata) e più sicuro è il passo dei mezzi d'opera da impiegarsi per la formazione dei rilevati costituenti il basamento della strada e la posa in opera, per sostenerli, delle terre armate, dei muri di sostegno e quant'altro necessario alla bisogna".

Secondo la tesi della società ricorrente, dunque, le aree destinate all'allestimento del cantiere - da "ripiegarsi" allorché sia venuta meno la contingente necessità di un luogo di deposito dei materiali e di movimentazione di uomini e mezzi - sarebbero di regola esterne al perimetro dell'opera per come approvata, tanto da non dover neppure essere contemplate e raffigurate nelle tavole progettuali del progetto definitivo, e comprenderebbero - per così dire, fisiologicamente - quanto "ragionevolmente" necessario per le esigenze del cantiere, di tal che l'errore del Comune sarebbe consistito proprio nell'aver irragionevolmente ritenuto le opere contestate estranee alle esigenze del cantiere in questione.

Preso atto che, secondo le stesse affermazioni e le tesi portate avanti dalla società, può ritenersi pacifico che le aree di cantiere siano esterne al perimetro dell'intervento come approvato dal PAUR dal punto di vista edilizio e paesaggistico, occorre innanzitutto rilevare come le opere descritte ed efficacemente raffigurate negli allegati alle ordinanze impugnate concretino, dal punto di vista edilizio, opere di trasformazione permanente del suolo inedito, eccedenti quelle dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità (art. 6 comma 1 lett. e-bis DPR n. 380/2001), e, dal punto di vista paesaggistico, una consistente modificazione dello stato dei luoghi.

In particolare, il taglio della vegetazione su un'area boscata di 3.000 mq. vincolata paesaggisticamente, con la creazione di due piste di strada sterrata della rispettiva lunghezza di circa 60 e 50 metri (tratto in azzurro e tratto in fucsia nella cartografia allegata all'ordinanza n. 14/2023) per una larghezza variabile da 4 metri a 5 metri circa, in nessun modo possono qualificarsi come intervento provvisorio di cantiere: certamente non dal punto di vista paesaggistico.

E tanto già basterebbe - in punto di fatto - a ritenere infondato il ricorso.

Ma la tesi è radicalmente infondata anche dal punto di vista giuridico.

Diversamente da quanto dedotto dalla società ricorrente - che affida alla buona volontà del titolare di un permesso di costruire e di un nulla osta paesaggistico l'allestimento delle aree di cantiere all'esterno del perimetro dell'intervento autorizzato, purché nei limiti di quanto "ragionevolmente" (da egli ritenuto) necessario - il buon senso e la legislazione vigente impongono invece che le esigenze di allestimento del cantiere siano ben circoscritte e localizzate fin dalla documentazione progettuale preliminare e definitiva.

Difatti, ai sensi dell'art. 15 del 5/10/2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), rubricato "Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche", i progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento "sia nella fase di costruzione che in sede di gestione" (comma 8), e gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio "in relazione all'attività di cantiere, ed a tal fine comprendono: a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente" (comma 9).

Stando così le cose, pare evidente come la mancata considerazione delle due piste sterrate nella documentazione progettuale approvata con il PAUR 16 marzo 2023, n. 1766 - e dunque il carattere abusivo della loro realizzazione - non sia certo il frutto di un contegno intransigente del Comune, quanto di un errore progettuale direttamente addebitabile ad Ecosavona, che ha ommesso di evidenziarle.

Come infatti efficacemente osservato dalla difesa del Comune di Vado (vedi la memoria del Comune 21.2.2025, p. 12), "un conto è la disamina degli atti sul versante, appunto, urbanistico, dove il P.A.U.R. (che per legge può apportare modifiche ai Piani) ha localizzato nella pianificazione la destinazione a discarica per tutto il suo perimetro (ragionevolmente anche non strettamente limitato all'intervento progettato, potendosi porre esigenze di minima variazione o, appunto, anche di eseguire opere aggiuntive funzionali alla realizzazione dell'impianto), altra cosa è l'effetto abilitativo diretto sul versante edilizio e, soprattutto, paesaggistico del P.A.U.R. medesimo (che, lo si ricorda, per legge sostituisce "tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto" v. artt. 27 bis del D.lgs n.152 del 2006), il quale non può che avere luogo sul progetto presentato e sulle opere di modifica dello stato dei luoghi debitamente rappresentate in quel progetto. In altre parole, anche laddove il P.A.U.R. abbia sortito perimetricamente un maggior

effetto di variante – e, quindi, di astratta idoneità ad ospitare opere inerenti la discarica -, peraltro poi le opere assentite, con l'effetto di titolo edilizio e paesistico sono solo quelle rappresentate nel progetto, tra le quali pacificamente non vi erano quelle - di sbancamento, di disboscamento e di costruzione di una strada di accesso - di cui si controverte, dovendosi – in caso di opere nuove o differenti - conseguire un nuovo titolo edilizio e paesistico sul progetto variato”.

Nel caso di specie, dunque, a nulla vale affermare che le aree sulle quali insistono le opere abusive contestate rientrassero – peraltro, “*mantenendo un certo <offset> variabile*” - nel perimetro dell'ampliamento della discarica, e dunque potessero ritenersi oggetto di variante urbanistica con la connessa dichiarazione di pubblica utilità (il riferimento è alla tavola 143-080d078E01 “Piano particellare di esproprio”, neppure prodotta in giudizio, che secondo Ecosavona sarebbe “*di centrale importanza*” – così la memoria 21.2.25, p. 8).

Ciò che Ecosavona avrebbe dovuto dimostrare è che le opere “di cantiere” oggetto dell'intervento contestato fossero debitamente ed esattamente rappresentate – quanto a sedime e sviluppo - negli elaborati cartografici di progetto approvati con il PAUR dal punto di vista edilizio e paesaggistico.

Tale dimostrazione non è però stata fornita.

Al contrario, dalla planimetria di progetto concernente la viabilità pubblica e privata da realizzare nell'ambito dell'ampliamento a valle della discarica (tavola n. 143-082D29E01 – doc. 4 delle produzioni 14.11.23 di parte ricorrente) non v'è la benché minima traccia delle due piste, che dunque sono state abusivamente realizzate.

2. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso introduttivo.

È la stessa ricorrente a sottolineare che il procedimento ha formalmente rispettato lo schema normativo (avviso - deduzioni – provvedimento).

E ciò sebbene, per costante giurisprudenza, il provvedimento di demolizione a seguito di abusi edilizi e paesaggistici non debba neppure necessariamente essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto doveroso e a contenuto vincolato, rispetto al quale la partecipazione del destinatario non potrebbe assumere alcun rilievo, anche alla luce della disciplina di cui all'art. 21-*octies*, comma 2, della legge n. 241/1990 (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 27/1/2025, n. 624; id., VI, 3/10/2024, n. 7968).

Dal rigetto del ricorso introduttivo discende il rigetto della domanda risarcitoria formulata con il ricorso per motivi aggiunti, in quanto il danno lamentato – quand'anche sussistente – è stato arrecato *iure*, e dunque non è ingiusto.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Vado Ligure, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre spese generali, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)